

ORDINANZA MUNICIPALE
D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

(del 07.01.2020)

ORDINANZA MUNICIPALE D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

(del 07.01.2020)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- l'art. 107, 145 e segg. e 192 LOC e art. 24 del relativo Regolamento d'applicazione;
- il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 17.06.2019 (RegRif);
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24 marzo 2004;
- le risoluzioni municipali del 07.01.2020 e del 03.02.2020;

ordina

- il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e la tassa base e causale (tassa sul sacco) sono così disciplinati:

CAPITOLO I:

Norme generali

Art. 1

Giorni, orari, luoghi e modalità di raccolta

¹I giorni, gli orari e le modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ingombranti, scarti vegetali e le raccolte separate sono stabiliti come dal calendario ecologico annuale del Comune di Paradiso distribuito a tutti i fuochi.

²Nel caso in cui la viabilità e l'accessibilità a determinati fondi e/o strade risultasse ostacolata o difficoltosa, come pure in presenza di cause di forza maggiore o altri eventi eccezionali, il servizio di raccolta dei rifiuti può essere temporaneamente limitato o sospeso, anche senza preavviso agli utenti.

³Tutti i rifiuti soggetti alla raccolta separata devono essere inseriti negli appositi contenitori interrati ubicati nei punti di raccolta del comprensorio comunale. L'uso dei contenitori dei punti di raccolta è libero ad eccezione di quelli adibiti alla raccolta del vetro, per i quali gli orari sono limitati tra le ore 08.00 e le ore 20.00.

⁴I sacchi ufficiali del Comune di Paradiso contenenti rifiuti solidi urbani devono essere depositati nei punti di raccolta negli appositi contenitori interrati.

⁵Per tutte le prescrizioni e informazioni di dettaglio fa stato il calendario ecologico annuale.

⁶Il Municipio autorizza, in casi eccezionali, i produttori di grandi quantità di rifiuti a usufruire del servizio di raccolta. In tal caso viene stipulata un'apposita convenzione.

Art. 2
Punti di raccolta

¹Il Municipio provvede ad organizzare sul territorio i punti di raccolta e consegna dei rifiuti solidi urbani, ingombranti, scarti vegetali, riciclabili o speciali.

²I punti di raccolta sono disposti proporzionalmente in tutto il territorio comunale a copertura delle esigenze dei cittadini. Essi sono ubicati in:

- Via Antonietti;
- Via Bosia;
- Via Calprino;
- Via Carona;
- Via Carona, Hotel Parco Paradiso;
- Via Geretta;
- Via Geretta, incrocio Via Bosia;
- Via ai Grotti;
- Via Guidino, incrocio Via Collina Azzurra;
- Via Guidino, Belvedere;
- Via Guidino, Acquedotto;
- Via Guidino, Parco Guidino;
- Via Guisan;
- Via S.P. Pambio;
- Riva Paradiso, Eden;
- Riva Paradiso, Aiuola;
- Riva Paradiso, Lidorama Park;
- Riva Paradiso, Conca D'oro;
- Via S. Salvatore;
- Via Franco Zorzi;
- Via Franco Zorzi, casa anziani;
- Via Franco Zorzi, Residenza al Parco (privato);
- Via Zuccoli.

³L'ubicazione dei punti di raccolta, gli orari di apertura, le modalità di consegna e le tipologie di rifiuti ammesse sono indicate nel calendario ecologico annuale.

Art. 3
Contenitori su
proprietà privata

¹Al momento della costruzione o della ristrutturazione di un immobile (con aumento sostanziale dell'utenza da servire), su richiesta del Municipio, il proprietario è tenuto a posare, a sue spese, sulla sua proprietà, un numero di contenitori interrati proporzionato all'utenza servita. Di regola, deve essere presente almeno un contenitore ogni 10 appartamenti.

²Per ufficializzare quanto descritto al cpv. 1, tra il Comune e il proprietario viene stipulata una convenzione, la quale deve prevedere la costituzione di una servitù a favore del Comune.

³La posa spontanea di nuovi contenitori da parte del proprietario è soggetta a licenza edilizia. Il posizionamento del contenitore va preventivamente approvato dal Municipio.

⁴Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile, tutti i relativi costi, compresi quelli di manutenzione e pulizia, sono a carico del proprietario.

⁵Non vengono vuotati i contenitori che per evidenti danni o mancanza di manutenzione non sono più correttamente manovrabili.

Art. 4
Punti vendita dei
Sacchi

¹Per la consegna dei RSU il Comune mette a disposizione gli appositi sacchi ufficiali recanti il nome del Comune nei seguenti formati: 17 litri, 35 litri, 60 litri e 110 litri.

²I negozi, le aziende ed i commerci autorizzati alla vendita dei sacchi ufficiali dei rifiuti sono indicati nel calendario ecologico annuale.

CAPITOLO II:

Centro di raccolta Carzo

Art. 5
Centro di raccolta
Rifiuti ammessi
Utenza

¹Presso il Centro di raccolta è ammesso il deposito di vetro, carta e cartone, plastica, PET, scarti organici da cucina, oli, pile e accumulatori e altri materiali recuperabili indicati nel calendario ecologico annuale.

²La raccolta presso il centro di raccolta è destinata esclusivamente alle economie domestiche con domicilio nel Comune. Il responsabile del centro di raccolta verifica la provenienza degli utenti mediante documento di legittimazione e apposito modulo di consegna rifiuti.

³Per le modalità di consegna, i giorni e gli orari di apertura del Centro di raccolta fa stato la presente Ordinanza e il calendario ecologico annuale.

Ecocentro la Sguancia

Art. 6
Ecocentro la Sguancia
Rifiuti ammessi
Utenza

¹Presso l'Ecocentro è ammesso il deposito di vetro, carta e cartone, PET, plastica, ferro, piccoli quantitativi di scarti vegetali e altri materiali recuperabili indicati nel calendario ecologico annuale.

²La raccolta presso l'Ecocentro è destinata esclusivamente alle economie domestiche con domicilio nel Comune. Il responsabile dell'Ecocentro verifica la provenienza degli utenti mediante documento di legittimazione e apposito modulo di consegna rifiuti.

³Per le modalità di consegna, i giorni e gli orari di apertura dell'Ecocentro fa stato la presente Ordinanza e il calendario ecologico annuale.

Discarica Comunale Ex Cava di Melide

Art. 7
Discarica Comunale
Rifiuti ammessi
Utenza

¹Presso la discarica Comunale Ex Cava di Melide è ammesso il deposito di scarti vegetali e altri materiali recuperabili indicati nel calendario ecologico annuale.

²La raccolta presso la discarica è destinata esclusivamente alle economie domestiche con domicilio nel Comune. Il responsabile verifica la provenienza degli utenti mediante documento di legittimazione e apposito modulo di consegna rifiuti.

³Per le modalità di consegna, i giorni e gli orari di apertura della discarica Comunale fa stato la presente Ordinanza e il calendario ecologico annuale.

CAPITOLO III:

Definizioni

Art. 8
Raccolta separata

Con raccolta separata si intende carta, cartone, tessili, vetro, PET, olii, pile e altri materiali recuperabili.

Art. 9
Scarti vegetali

Sono scarti vegetali i rifiuti da giardinaggio atti al compostaggio, quali erba, foglie, paglia, legname naturale da taglio piante, provenienti dai giardini e dalle altre aree verdi del territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 10
Quantità
Scarti vegetali
Grandi produttori

¹Con grandi quantitativi di scarti vegetali ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 del Regolamento si intendono quantitativi che eccedono la produzione di due sacchi da 200 litri per settimana.

²Per produttori di grandi quantitativi di rifiuti ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 del Regolamento si intendono fabbriche, aziende, industrie, commerci all'ingrosso, istituti di cura, di istruzione, alberghi e simili, officine meccaniche, autorimesse, magazzini, negozi, commerci al dettaglio, esercizi pubblici, mense, centri ricreativi e simili, uffici, artigiani e simili, che producono quantitativi maggiori a quelli di un'economia domestica, ovvero eccedono la produzione media settimanale di 2-3 sacchi da 35 litri.

CAPITOLO IV:

Tasse

Art. 11
Principio

¹Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il Comune preleva una tassa annua composta da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta.

²La tassa proporzionale alla quantità di rifiuti è calcolata mediante il sistema a volume (tassa sul sacco).

Art. 12
Tassa base
(art. 18 RegRif)

¹Le tasse base annue per il servizio, dovute indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti come da Regolamento comunale, sono stabilite come segue (IVA inclusa):

A) Economie domestiche		Fr.
Abitabile o persone sole		70.00
Due o più persone		140.00
Residenze secondarie		130.00
B) Attività economiche		Fr.
	Definizione	
Attività economiche presso economie domestiche	Supplemento	40.00
Alberghi e esercizi pubblici	Per posto letto e per posto a sedere (esterni considerati al 50%)	9.00
Ospedali, Istituti, case anziani	per posto letto	20.00
Altre attività economiche	Fino a 5 unità lavorative	100.00
	da 6 a 10 unità lavorative	200.00
	più di 10 unità lavorative	400.00

²La tassa base viene di principio determinata annualmente in base alla situazione esistente al 30 settembre di ogni anno.

³Il Municipio notifica ai proprietari la tassa base.

⁴Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 13

Tassa causale
sul sacco
(art. 19 RegRif)

La tassa causale sul sacco è così stabilita:

Sacco da Fr. 0.50 Comprese IVA, spese di produzione e margine per i rivenditori,
17 litri prezzo di vendita del rotolo di 10 sacchi presso i rivenditori
Fr. 5.00

Sacco da Fr. 1.00 Comprese IVA, spese di produzione e margine per i rivenditori,
35 litri prezzo di vendita del rotolo di 10 sacchi presso i rivenditori
Fr. 10.00

Sacco da Fr. 1.70 Comprese IVA, spese di produzione e margine per i rivenditori,
60 litri prezzo di vendita del rotolo di 10 sacchi presso i rivenditori
Fr. 17.00

Sacco da Fr. 3.15 Comprese IVA, spese di produzione e margine per i rivenditori,
110 litri prezzo di vendita del rotolo di 5 sacchi presso i rivenditori Fr.
15.75

Art. 14

Agevolazioni

¹Il Municipio fornisce a titolo gratuito tre rotoli di sacchi ufficiali del Comune di Paradiso da 35 litri per coloro che hanno a carico bambini sino a tre anni di età e per le persone a beneficio di rendite AVS/AI che per ragioni di salute devono usare dispositivi medici (pannoloni o sacchetti) comprovati da certificato medico.

²I sacchi gratuiti devono essere ritirati presso la ricezione comunale (piano terreno del Palazzo Comunale) entro 30 giorni dall'insorgenza del diritto e successivamente entro la fine di gennaio di ogni anno.

CAPITOLO V:

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15

Controlli

¹Il Municipio è autorizzato ad installare delle videocamere allo scopo di verificare il corretto utilizzo dei punti di raccolta e dei centri di raccolta.

²Gli incaricati della raccolta, delegati dal Municipio, sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli dei rifiuti, segnatamente possono aprire ed ispezionare i sacchi e i contenitori per verificarne il contenuto, e in genere possono compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza. Essi sono pure autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano consegnati solo rifiuti conformi.

³Il Municipio, a tal fine, può organizzare dei controlli e installare dei sistemi di videosorveglianza sia a titolo preventivo sia allo scopo d'identificare gli autori di eventuali abusi.

Art. 16

Ritiro a domicilio
degli ingombranti

¹Il ritiro a domicilio degli ingombranti viene effettuato in via eccezionale, in casi di comprovate difficoltà che impediscono oggettivamente il richiedente di provvedere individualmente o tramite terzi al trasporto e alla consegna degli stessi presso gli Ecometri.

²Le richieste devono essere presentate al Servizio Sociale del Comune di Paradiso, che se adempite le condizioni, organizza il ritiro in collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale.

³In ogni caso, il richiedente ha diritto ad un unico ritiro annuale.

Art. 17

Infrazioni

¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono passibili con la multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.00, ritenuto un importo minimo di Fr. 100.00.

²In caso di danni o inconvenienti causati dall'uso improprio dei contenitori, i responsabili, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria. Il Municipio può far eseguire direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorché l'intervento richieda conoscenze specialistiche.

³La procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC. Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e della Legge dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

⁴È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 18

Entrata in vigore

¹La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

²Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, viene abrogata ogni altra disposizione contraria e/o incompatibile.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario:

Waldo Pfund

Paradiso, 04 febbraio 2020

Aggiornamenti successivi - approvazioni:

Approvazione Municipio	Pubblicazioni
RM 07.01.2020 e 03.02.2020	05.02.2020 / 05.03.2020